

Verbale di Assemblea Straordinaria del CORO NOVA TEMPORA

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di APRILE alle ore 19.40 presso il Rist. Salsadrena di Sanremo in C.so Imperatrice 45 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell' Organizzazione di volontariato "CORO NOVA TEMPORA". Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale la Signor Alessandra Falcione (Presidente) , assume le funzioni di Segretario il Sig. Gian Mario Palmero .

L'Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente con il seguente ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto a seguito della comunicazione di respingimento dell'istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) pratica n.293775

Sono presenti (o per delega) n. 22 soci, si dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale spiegando nel dettaglio le motivazioni. Successivamente il Presidente da lettura degli articoli 5 e 8 da modificare dello statuto dell'Organizzazione , comprendente n° 20 articoli ed elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni disciplinato dalla Legge 266/91 e dalla LR 12/05 sulle Organizzazioni di volontariato.

A conclusione della lettura degli articoli 5 e 8, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche richieste allo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L. 266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 20 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Alessandra Falcione

Il Segretario

Gian Mario Palmero



L'anno 2022 il giorno 11 del mese di APRILE alle ore 19.40 presso il Rist. Salsedina di Sanremo in C.so Imperiale 42 si è riunita l'Assemblea straordinaria del sod. dell'Organizzazione di volontariato "CONSO NOVA TEMPORA".
Assieme in presenza dell'Assemblea, in sede del giorno
statuto sociale la Signor Alessandra Falcione (Presidente), assieme in funzione di Segretario il Sig.
Gian Marco Parnato.

L'Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente con il seguente ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto e seguito della comunicazione di assegnamento dell'incarico di ispezione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUBIS) pratica n.28272
- Sono presenti (o per delega) a _____ soci e dirigenti che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed è deliberante.
- Presidendo alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha richiesto necessariamente l'Assemblea straordinaria del sod. per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale spiegando nel dettaglio le motivazioni.
- Successivamente il Presidente dà lettura degli articoli 2 e 8 del modificato dello statuto dell'Organizzazione, comprendente n. 20 articoli ed elaborato.
- Secondo i regolamenti del sod. il profilo dell'associazione disciplinato dalla Legge 190/1 e dalla L.R. 12/05 sulle Organizzazioni di volontariato.
- Conclusione della lettura degli articoli 2 e 8, viene posto in votazione per l'approvazione dello statuto nella sua integrità.



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SANREMO		Specifiche delle imposte	
Registrato il <u>20/04/2022</u> al n° <u>III/466</u>		Reg. fissa € <u> </u>	
Esatti € <u> </u>		Reg. pr. € <u> </u>	
Con le modalità previste dal D.Lgs. n° 237/97		Trascr. € <u> </u>	
IL DIRETTORE		Catasto € <u> </u>	
		Bollo € <u> </u>	
		TOTALE € <u> </u>	

Il Funzionario
dott. Maurizio LENOCI

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CORO NOVA TEMPORA" STATUTO

ART.1) DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) E' costituita l' Organizzazione di Volontariato "CORO NOVA TEMPORA", ai sensi delle norme dettate del codice civile e dalla normativa in materia, come Ente del Terzo Settore con la forma giuridica di associazione.
- 2) L'organizzazione ha sede legale nel comune di Sanremo. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, ciò non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 3) L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazione di Volontariato, istituito ai sensi di legge, l'ente, di seguito denominato Organizzazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti della corrispondenza e nelle comunicazioni pubbliche.
- 4) L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2) FINALITA' ED ATTIVITA'

- 1) L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di promozione ed utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 2) L' Organizzazione persegue tali finalità con particolare riguardo alla pratica ed alla diffusione del canto corale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate all'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 3) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'Organizzazione si propone di:
 - organizzare concerti e promuovere manifestazioni musicali in genere;
 - organizzare stagioni musicali e rassegne concertistiche;
 - predisporre centri di documentazione del canto corale a servizio dei soci e dei cittadini;
 - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, laboratori, workshop, attività e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali ed artistici per la valorizzazione del proprio territorio il recupero delle sue tradizioni culturali;
 - interessare e coinvolgere il mondo della scuola in tutte le attività svolte, in special modo per quanto riguarda il canto corale attraverso manifestazioni, concerti, seminari etc.

Alessandra Falcone

11-11

11-11

11-11

11-11

11-11

- Alleanza Folclore*
Stefano Pini
Corrado
- istituire e gestire corsi di studio ed apprendimento di canto corale a tutti i livelli, nonché corsi di impostazione vocale e stages di perfezionamento ed ancora corsi di dizione e respirazione mirati al potenziamento espressivo dell'uso della voce;
 - organizzare corsi di portamento al fine di ottenere una determinata presenza fisica e scenica;
 - effettuare viaggi culturali o di approfondimento artistico avvalendosi dell'organizzazione enti autorizzati;
 - stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizio nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
 - svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale.
 - svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

• 4) Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza ai propri associati, ai loro familiari e verso i terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

5) Per il perseguimento dei propri scopi l'Organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Organizzazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'Organizzazione.

• 6) L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. L'Organizzazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

• 7) Potrà essere possibile l'affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Organizzazione;

• 8) L'Organizzazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Organizzazione.

• 9) Le attività istituzionali dell'Organizzazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

ART.3) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

• 1) L'Organizzazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

• 2) L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, collaboratori, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.4) ASSOCIATI ,PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

- 1) L' Organizzazione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- 2) Gli associati sono le persone fisiche, anche minorenni, e le Organizzazioni di Volontariato ai sensi di legge che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta scritta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito nella prima seduta utile. Nella richiesta dovranno essere indicate le generalità e la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti .
- 3) L'ammissione deliberata dall'assemblea e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. L'iscrizione decorre dalla data di delibera.
- 4) L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di un eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull' istanza si pronunci di nuovo l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 5) Gli associati cessano di appartenere all' Organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa annua entro quattro mesi dall'inizio del nuovo anno associativo salvo eventuali deroghe previste dal regolamento interno;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta dell' Organo di amministrazione per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto o per comportamento contrastante con gli scopi dell' Organizzazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell' Organizzazione.

ART.5) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 2) Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sull'attività dell' Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto dagli organi sociali ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all' Organizzazione;
 - esaminare i libri sociali ed i bilanci, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- 3) Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione ed alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito,
 - non arrecare danni morali o materiali all' Organizzazione.

Alessandro Falcone

11

Milano

Leu

Adopt 17

ART.6) VOLONTARI ASSOCIATI ED ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

- 1) L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 2) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell' art.17 del D.Lgs.117/2017. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' Organizzazione .
- 3) L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Organizzazione.
- 4) L' Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.
- 5) L' Organizzazione e' tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.7) ORGANI SOCIALI

- 1) Sono organi dell' Organizzazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Organo di amministrazione (consiglio direttivo);
 - il Presidente;
 - il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (nominato al verificarsi delle condizioni a norma di legge);
 - l'Organo di Controllo (nominato al verificarsi delle condizioni a norma di legge);
- 2) Le cariche sociali sono elettive , hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate, le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART.8) ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell' Organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell' Organizzazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.
- 2) Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
- 3) L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

- 5) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
- 6) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca il Presidente ed i componenti dell'organo direttivo;
 - approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
 - delibera sull'esclusione dei soci dall'Organizzazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto e di legge o proposto dall'Organo Direttivo;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
 - nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto;
- 7) L'Assemblea Straordinaria è convocata:
 - tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
 - ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
- 8) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Organizzazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
- 9) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- 10) L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Organizzazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Organizzazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe;

Alessandro Tolivare

M

Chiara

Lea

Adriano

- 11) le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
- 12) le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservate presso la sede dell'Organizzazione.

ART.9) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE o CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di membri pari a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
- 2) Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.
- 3) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti e rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.
- 4) L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
- nomina al suo interno un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone bilancio e, se previsto il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
 - accoglie le domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati, rimettendoli all'assemblea;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
 - realizza il programma di lavoro promuovendone e coordinandone l'attività autorizzandone la spesa
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
 - decide sull'avvio e l'interruzione degli eventuali contratti lavoro con il personale.
- 5) L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- 6) L'Organo di amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta da inviare almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
- 7) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 8) Redige i verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario.

Art.10) IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta l'Organizzazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Organizzazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

- 2) Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.
- 3) Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente dietro approvazione dell'organo amministrativo. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
- 4) Il presidente è eletto tra gli associati dall'assemblea a maggioranza di voti e da essa può essere destituito, sempre a maggioranza di voti, nel caso in cui non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 5) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

Art.11) ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) L'organo di controllo ha il compito di:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 3) Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 4) L'Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dagli Artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17

Art.12) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/17. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Assemblea dell'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 13) DIRETTORE (MAESTRO DEL CORO)

- 1) Il maestro di Coro e' nominato dal Consiglio Direttivo e può essere anche un non associato.
- 2) Il maestro del coro si occupa della programmazione, progettazione e realizzazione dell'attività artistica del coro.
- 3) Il Maestro del Coro si dovrà sempre confrontare con l' Organo di Amministrazione per valutare la fattibilità e le modalità di attuazione.

Alfonso Soliani

Alfonso Soliani

Alfonso Soliani

Alfonso Soliani

Alfonso Soliani

Art.14) RISORSE

- 1) L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- 2) L' Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16,17 e 36 del D.Lgs 117/17
- 3) L' Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo di amministrazione intestato all'associazione

Art.15) BILANCIO DI ESERCIZIO

- 1) Il bilancio di esercizio dell' Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell' Organizzazione.
- 2) Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- 3) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.16) BILANCIO SOCIALE

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, l' Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.17) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

- 1) L' Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs 117/2017.
 - libro degli associati
 - libro dei verbali delle adunanze delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'organo di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art.18) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

- 1) In caso di scioglimento dell' Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e secondo le disposizioni dell'assemblea.

Art.19) STATUTO

- 1) L' Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2) L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.20) DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Sanremo li'

Presidente: ALESSANDRA FALCIONE

Alessandra Falcone

Vice Presidente: MARIA GRAZIA CALCOPIETRO

Maria Grazia Calcopietro

Segretaria: GIAN MARIO PALMERO

Gian Mario Palmero



ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 11 APRILE 2022

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI PER DELEGA I SEGUENTI SOCI, I QUALI FIRMANO LA LORO PRESENZA IN ASSEMBLEA E L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO

Adelgeym	Yuliya delega Gambacurta Vincenzina	<i>[Signature]</i>
Brucoli	Cristiana Maria	<i>Cristiana Maria Brucoli</i>
Calcopietro	Maria Grazia delega Falcione Alessandra	<i>Alessandra Falcione</i>
Campucci	Stefania	<i>Stefania Campucci</i>
Capurro	Luciano delega Perato Claudio	<i>Perato Claudio</i>
Caravati	Paolo delega Falcione Alessandra	<i>Alessandra Falcione</i>
Costa	Gabriella delega Palmero Gianmario	<i>[Signature]</i>
Crespi	Riccardo	<i>Riccardo Crespi</i>
Falcione	Alessandra	<i>Alessandra Falcione</i>
Ferrero	Marinella	<i>Marinella Ferrero</i>
Gambacurta	Vincenzina	<i>[Signature]</i>
Ghiotti	Roberto	<i>[Signature]</i>
Maccario	Elio delega Falcione Alessandra	<i>Alessandra Falcione</i>
Maddalena Peruzzi	Bianca Maria	<i>Bianca Maria Peruzzi</i>
Martini	Franco delega Secondo Paolo	<i>Secondo Paolo</i>
Napolitano	Nicoletta	<i>Nicoletta Napolitano</i>
Palmero	Gian Mario	<i>[Signature]</i>
Pastorelli	Piera delega Viale Alessandra	<i>Alessandra Viale</i>
Perato	Claudio	<i>Claudio Perato</i>
Secondo	Paolo	<i>Paolo Secondo</i>
Tonizzo	Giuliana	<i>Tonizzo Giuliana</i>
Viale	Alessandra	<i>Alessandra Viale</i>

Il Presidente

Alessandra Falcione

Il Segretario

[Signature]